

**Dottor *ERMENEGILDO DE MARCA***  
**MEDICO - CHIRURGO**  
Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica  
Medico Competente ai sensi del D.L. 81/2008  
Iscritto Elenco Nazionale dei Medici Competenti  
Studio: Via XXV Aprile n. 4  
Tel/Fax 0824-922828                      APICE (BN)

j) prevedere l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG);

#### 8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della Ministero dell'Istruzione 11 sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008; b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorzio più istituti scolastici; c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## **La circolare interministeriale n. 13 del 04.09.2020**

Come è noto è stato ristretto il lavoratore identificabile come "fragile". In base al tenore della circolare si desume che *"va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero"*

*determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”. “Non è dunque rilevabile alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. In tale contesto la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.*

## **Va garantito dal DS il diritto al personale scolastico di richiedere tutele**

*Nella circolare si rileva che è diritto del lavoratore quello di richiedere al DS l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio da SARS cov2 in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Le richieste dovranno essere corredate da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente. Il DS dovrà quindi da parte sua in qualità di datore di lavoro assicurare la possibilità al personale scolastico di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio da SARS cov2 in presenza di patologie con scarso compenso clinico.*

## **Dove si potranno svolgere le visite?**

*La visita potrà svolgersi o presso il medico competente o l’INAIL, o l’ASL, o presso i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro dell’Università.*

## **Quale potrà essere il giudizio del medico sul lavoratore fragile?**

Ai fini della valutazione condizione di fragilità il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio SARS cov 2 in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 . All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio SARS cov2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura .

Dunque, le misure previste saranno idonee con specifiche prescrizioni, oppure inidonee alla mansione. **E in caso di inidoneità che succede? In che regime si dovrà trovare il personale inidoneo temporaneamente alla mansione**

**causa emergenza coronavirus?** Qui si possono aprire diversi scenari ed è fondamentale che il MIUR dia chiarimenti il prima possibile, ma è altrettanto necessario rivedere con urgenza il quadro normativo perché il Ministero non può inventarsi una normativa che non c'è. Se per il personale ATA si può ancora pensare fino al perdurare dello stato d'emergenza l'attivazione del lavoro agile, lo stesso automatismo non sussiste per il personale docente. Il personale verrà posto d'ufficio in malattia? E questo periodo di malattia verrà computato ai fini del comparto? Che ritenute ci saranno? Si verrà sottoposti a visite fiscali? Ricordando che lo strumento dell'esenzione dal servizio nella PA non sussiste essendo stato ad oggi superato. Oppure si entrerà nel regime dei docenti "inidonei?" L'articolo 17 comma 5 del CCNL scuola afferma che il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Da ricordare che il CCNL 2008 è quello che disciplina il regime dell'inidoneità, che consegue alla visita di una commissione medico collegiale e si verrà come di norma accade utilizzati in segreteria, nelle biblioteche con il regime orario degli ATA, dunque 36 ore pur mantenendo lo status di docente ma fuori ruolo. Insomma, il quadro non è chiaro e serviranno ulteriori indicazioni alla circolare in commento .

## **Il messaggio dell'INPS si ritorna allo stato di malattia ordinaria**

Va ricordato sul tema il Messaggio INPS.HERMES.31/07/2020.0003014: "L'art. 74, che ha prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2020 la disposizione di cui all'art. 26 co. 2 del decreto legge n. 18/2020, secondo cui per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, co.3, L. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, non ha subito modifiche in sede di conversione. Conseguentemente lo specifico giustificativo SAP/TM "MERC", istituito per assicurare il beneficio spettante per le predette assenze, sarà fruibile fino al 31 luglio 2020 e **dal 1° agosto 2020 sarà ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia**".

### **Personale ATA e DOCENTE**

Certificato MMG per fragilità, corredato di documentazione clinica /Visite specialistiche, ricoveri, Verbale invalidità civile, verbale 104/92 ecc... attestanti le condizioni necessarie per Fragilità, inviate alla mia PEC: [ermenegildodemarca@pec.it](mailto:ermenegildodemarca@pec.it) in breve tempo riceveranno risposta con parere medico su condizioni ed eventuali limitazioni o prescrizioni. Tale parere al datore di lavoro e al lavoratore.